



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Al Personale Docente e ricercatore

A tutto il personale tecnico-amministrativo

Agli assegnisti di ricerca

Ai titolari di incarichi di collaborazione a
qualunque titolo frequentanti i locali dell'Ateneo

Oggetto: D.L. nr. 1 del 7.1.2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Gentilissime e Gentilissimi,

facendo seguito alle note prot. nr. 218398 del 31.8.2021 e prot. nr. 226624 del 13.9.2021, si comunica che il Decreto Legge nr. 1 del 7.1.2022, avente ad oggetto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, **ha introdotto ulteriori disposizioni in merito all'obbligo vaccinale dei dipendenti e al possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.**

L'art. 2, comma 1, lett. a) della predetta disposizione, introduce, all'art. 4 ter del DL n. 44/2021, il comma 1-bis, nello specifico:

Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Secondo tale disposizione, quindi:

- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ed i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale ne assicurano il rispetto;
- Le verifiche sono effettuate dal responsabile della struttura o da suoi delegati;
- Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il responsabile o i suoi delegati invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti

giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile o i suoi delegati invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;

- In caso di mancata presentazione della documentazione in questione, il responsabile o i suoi delegati accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022.

La suindicata disposizione introduce, oltre all'obbligo vaccinale, anche la necessità di green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro (cioè la certificazione verde Covid-19 ottenibile esclusivamente per vaccinazione e guarigione) e, come sopra ricordato, entrerà in vigore il **prossimo 1 febbraio 2022**.

Nelle more, continuano ad essere vigenti le disposizioni per l'accesso già enunciate nella **circolare prot. nr. 226624 del 13.9.2021** e riprese dal successivo art. 9-quinquies DL 127/2021, convertito in L. 165/2021, secondo cui chiunque acceda ai locali dell'Ateneo deve essere in possesso ed esibire la certificazione verde COVID-19, per vaccinazione, guarigione, esito negativo di test antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti, oppure certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare nr. 35309 del 4.8.2021 del Ministero della Salute, da cui risulti l'esenzione dalla campagna vaccinale.

La Direzione Risorse Umane, in relazione alle proprie competenze, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Si allega il DL del 7.1.2022 n. 1 e si invita a porre la massima attenzione alle disposizioni enunciate.

Distinti saluti.

**Il Direttore Generale
Dott. Stefano Ronchetti**

**Il Rettore
Prof. Carlo Adolfo Porro**